

# ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Deliberazione N. 31

**OGGETTO:** Schema di convenzione tra l'Inps e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei medici convenzionati esterni incaricati di assolvere alle attività relative all'invalidità civile, di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e alle altre attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale di competenza dell'Inps per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Seduta dell'11 marzo 2026

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

**Visto** il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre 2025;

**Visto** l'articolo 1, commi 458, 459 e 460, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha previsto, al fine di assicurare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile di cui

Il Segretario

Il Presidente

all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale, la stipula di convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale per il conferimento di incarichi professionali al personale medico, previa adozione di un atto di indirizzo adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute;

**Visto** il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro della salute, del 12 febbraio 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 459, della legge 160/2019 sopra citata, è stato adottato, l'atto di indirizzo che, ai fini della stipula delle convenzioni per il conferimento dei suddetti incarichi, prevede la disciplina dello stesso rapporto convenzionale e i criteri per l'individuazione delle Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale;

**Visto** l'“*Accordo Collettivo Nazionale tra l'Inps e le Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, per il conferimento di incarichi professionali a medici finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile e alle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all'Inps (Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e Atto di indirizzo di cui al D.M. 12.02.2021)*”, stipulato in data 11 ottobre 2022, il quale, all'articolo 6, nel disciplinare i criteri per la rilevazione e misurazione della rappresentatività delle Organizzazioni Sindacali, ai fini sia della sottoscrizione delle successive Convenzioni, sia del riconoscimento delle prerogative sindacali ad esse spettanti, individua nel sistema di raccolta delle deleghe rilasciate all'Istituto dai medici convenzionati esterni Inps, lo strumento di misurazione della rappresentatività, regolando, altresì, la modalità di riscossione della quota associativa da versare all'Organizzazione sindacale cui risultino iscritti;

**Visto**, in particolare, il comma 1 dell'articolo 6 del suddetto Accordo Collettivo Nazionale, il quale prevede che “*sono considerate maggiormente rappresentative le Organizzazioni sindacali che contano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessivamente risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente. L'accertamento di tale requisito è di competenza dell'INPS*”;

**Visto** il comma 4 del predetto articolo 6 dell'Accordo Collettivo Nazionale, il quale stabilisce che ciascuna organizzazione sindacale debba essere titolare in proprio delle deleghe/iscrizioni così come risultanti dei rispettivi Atti costitutivi e Statuti;

**Visto**, altresì, il comma 5 del citato articolo 6 il quale prevede che l'attività di riscossione delle predette quote associative per conto delle Organizzazioni sindacali sia effettuata dall'Istituto, previa stipula di apposita convenzione con le medesime Organizzazioni;

**Atteso** che la riscossione della quota associativa avviene mediante trattenuta effettuata mensilmente dall'Inps all'atto del pagamento del compenso spettante al medico convenzionato esterno Inps, previo rilascio di delega alla trattenuta a favore dell'Organizzazione sindacale prescelta e, sottoscritta dal medico convenzionato esterno Inps e trasmessa all'Istituto in via telematica o alternativamente consegnata alla struttura territoriale INPS di riferimento;

**Preso atto** che la misura del contributo sindacale è determinato dalle Organizzazioni sindacali in una quota annuale fissa, uguale per tutti gli iscritti, da trattenere su dodici mensilità;

**Preso atto** che l'Inps corrisponderà alle Organizzazioni sindacali l'ammontare totale delle quote associative riscosse, al netto dei costi dovuti per il servizio reso, previa verifica del possesso della regolarità contributiva in capo alle stesse;

**Preso atto** che per il servizio di riscossione e versamento delle quote associative l'Istituto si avvale delle procedure amministrative e informatiche, nonché delle risorse umane e strumentali, utilizzate per la medesima attività effettuata in relazione alle deleghe sindacali rilasciate dai propri dipendenti;

**Preso atto** che il Coordinamento generale legale con comunicazione del 7 dicembre 2023, ha ritenuto che, con riferimento all'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto in data 11 ottobre 2022, sono *"a carico dell'Istituto l'implementazione del sistema utile alla rilevazione dell'accertamento del requisito della maggiore rappresentatività e la correlata attività di incasso delle quote associative in quanto criterio oggettivo per determinare le OO.SS. maggiormente rappresentative"*, mentre sono *"a carico delle OO.SS. gli oneri connessi alle attività di gestione dell'attività"*;

**Preso atto**, pertanto, che le Organizzazioni sindacali si impegnano a rimborsare all'Inps gli oneri derivanti dal servizio di riscossione delle quote associative nella misura di seguito indicata:

-euro 1,80 per l'attività di acquisizione di ciascuna delega;

-euro 1,50 per l'attività di acquisizione di ciascuna revoca;

-euro 32,94 per l'attività di acquisizione e comunicazione delle variazioni dei dati dell'Organizzazione sindacale;

**Preso atto** che l'Istituto si riserva la facoltà di rideterminare, con cadenza annuale, i predetti costi sulla base delle risultanze della contabilità analitica riferite all'anno precedente e di comunicare l'eventuale variazione di costi all'Organizzazione sindacale sottoscrittrice della Convenzione, la quale potrà recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione;

**Preso atto** che l'Istituto trasmetterà alle Organizzazioni sindacali, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi alla consistenza associativa nonché l'elenco dei medici ai quali è stata effettuata la ritenuta sindacale, l'importo totale trattenuto e versato a favore delle Organizzazioni medesime, così come risultanti dalla rilevazione effettuata al 31 dicembre dell'anno

precedente, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, commi 1 e 6, dell'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto in data 11 ottobre 2022;

**Rilevato** che nello schema di convenzione in oggetto sono previste a favore dell'Istituto clausole di esonero di responsabilità derivanti dai rapporti intercorrenti tra i medici convenzionati esterni Inps e l'Organizzazione sindacale alla quale gli stessi sono iscritti;

**Rilevato** che sono previste, altresì, ipotesi di recesso unilaterale dalla Convenzione a favore dell'Istituto nonché clausole di risoluzione espressa ex art. 1456 c.c. e ipotesi di sospensione della Convenzione medesima qualora si verificassero eventi che compromettono il regolare svolgimento delle attività oggetto dello schema di convenzione;

**Preso atto** che la convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi e con le stesse modalità previste per l'adozione della presente convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari e/o convenzionali in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente;

**Preso atto** che lo schema di convenzione ha durata fino al termine di vigenza dell'Accordo Collettivo Nazionale dei medici convenzionati esterni incaricati di assolvere alle attività relative all'invalidità civile, di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e alle altre attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale di competenza dell'Inps, sottoscritto in data 11 ottobre 2022, così come previsto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo Accordo;

**Preso atto** che l'imputazione delle entrate, cui danno luogo i rimborsi che le associazioni sindacali convenzionate si impegnano a corrispondere all'Inps farà capo al capitolo di entrata 8E1309003 "Rimborso spese per servizi vari svolti per conto di altri enti";

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

**Visto** il "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

**Visto** il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 relativo alle "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

**Visto** il parere reso nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento (UE) 2016/679;

**Vista** la relazione della Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore generale

## **DELIBERA**

di adottare l'allegato schema di Convenzione tra l'Inps e le Organizzazioni sindacali rappresentative dei medici convenzionati esterni incaricati di assolvere alle attività relative all'invalidità civile, di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e alle altre attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale di competenza dell'Inps per la riscossione delle quote associative da trattenere sui compensi spettanti ai medici, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il Direttore centrale Organizzazione sottoscriverà digitalmente, previa verifica degli atti presupposti, in nome e per conto dell'Istituto, le singole convenzioni aderenti allo schema adottato.

**IL SEGRETARIO**  
Gaetano Corsini

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Fava

**CONVENZIONE TRA L'INPS E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DEI MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI INCARICATI DI ASSolvere ALLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'INVALIDITÀ CIVILE, DI CUI ALL'ART. 130 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112, E ALLE ALTRE ATTIVITÀ MEDICO LEGALI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE DI COMPETENZA DELL'INPS PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE DA TRATTENERE SUI COMPENSI SPETTANTI AI MEDICI**

**TRA**

- **L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps)** di seguito denominato "Istituto" o "Inps";

**E**

- Organizzazione Sindacale (.....)  
di seguito denominata "Organizzazione Sindacale" o anche più brevemente "Organizzazione";

ovvero, congiuntamente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, le "Parti";

**VISTI**

- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1, commi 458, 459 e 460 recanti disposizioni per assicurare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale;
- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro della salute, del 12 febbraio 2021, con cui è stato adottato l'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni - ai sensi dell'articolo 1, commi 458, 459, 460, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, per il conferimento di incarichi professionali al personale medico, per assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile e alle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all'Istituto;
- *l'Accordo Collettivo Nazionale tra l'Inps e le Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, per il conferimento di incarichi professionali a medici, finalizzati ad assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile e alle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all'INPS (Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e Atto di indirizzo di cui al D.M. 12.02.2021)", sottoscritto in data 11 ottobre 2022, (di seguito ACN 11/10/2022), con particolare riferimento agli artt. 6 e 7;*
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, il "Regolamento UE";

- il "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, di seguito, per brevità, il "Codice";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.....del....., con la quale è stato adottato lo schema di Convenzione per la disciplina delle attività di riscossione delle quote associative sui compensi spettanti ai medici convenzionati esterni Inps.

## **CONSIDERATO**

- che l'Atto di Indirizzo approvato con Decreto ministeriale del 12 febbraio 2021 stabilisce all'articolo 3, comma 1, che *"Ai fini della stipula delle convenzioni, si rende necessario individuare le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale. A tal fine, saranno considerate maggiormente rappresentative le organizzazioni che abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessivamente risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente. La rilevazione dell'accertamento di tale requisito è di competenza dell'INPS"*;
- che in attuazione dell'art. 3, comma 1, del citato Atto di Indirizzo, l'Accordo Collettivo Nazionale dell'11 ottobre 2022 prevede all'articolo 6, commi 1 e 5, che:
  - *"In ciascun anno solare, la consistenza associativa per l'individuazione delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale titolate a partecipare alla trattativa e sottoscrizione delle convenzioni successive alla prima, nonché con riferimento alle prerogative sindacali, è determinata sulla base del numero degli iscritti, quale risultante dalle deleghe rilasciate per la ritenuta del contributo sindacale, riferite al 31 dicembre dell'anno precedente. Sono considerate maggiormente rappresentative le Organizzazioni sindacali che contano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessivamente risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente. L'accertamento di tale requisito è di competenza dell'INPS.*  
*Entro il mese di febbraio di ciascun anno, la consistenza associativa viene trasmessa dall'INPS alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali"*;
  - *"L'attività di riscossione mensile delle quote sindacali per conto delle OO.SS., su delega del medico convenzionato, viene effettuata dall'INPS previa stipula di apposita convenzione con le OO.SS."*;
- che l'art. 7, comma 1, dell'Accordo Collettivo Nazionale dell'11 ottobre 2022 prevede che *"per lo svolgimento, nel periodo di vigenza dell'incarico, dell'attività sindacale debitamente comunicata da parte dei rappresentanti nazionali, regionali e di coordinamento metropolitano, a ciascun sindacato rappresentativo viene riconosciuta la disponibilità di 5 (cinque) ore annue per ogni iscritto rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente"*;
- che, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 4, dell'Accordo Collettivo Nazionale dell'11 ottobre 2022 l'Organizzazione Sindacale, per il tramite del rappresentante legale *pro tempore*, ha provveduto a depositare presso la Direzione Generale Inps, l'atto costitutivo e lo statuto del sindacato, da cui risulta la titolarità in proprio delle deleghe/iscrizioni;

- che nessuna variazione relativa all'atto costitutivo ed allo statuto è stata comunicata all'Istituto ai sensi del sopra richiamato comma dell'articolo 6;
- che il servizio di raccolta delle deleghe e riscossione delle quote sindacali non interferisce con le attività istituzionali dell'Inps;
- che, in ragione del servizio prestato dall'Inps ai sensi della presente Convenzione, è necessario che l'Organizzazione Sindacale risulti tempo per tempo in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi di legge nei confronti dell'Istituto;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1**

#### **Oggetto**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto in data 11 ottobre 2022, di seguito ACN 11/10/2022, l'Organizzazione Sindacale affida all'Istituto la riscossione delle quote sindacali dei propri associati, titolari del rapporto giuridico instaurato con l'Istituto ed avente ad oggetto lo svolgimento di attività libero professionali in convenzione in materia di invalidità civile e di attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale di competenza dell'Inps.

### **ARTICOLO 2**

#### **Modalità di riscossione**

1. La riscossione delle quote associative, di cui al precedente art. 1, è effettuata mensilmente dall'Inps a favore dell'Organizzazione Sindacale mediante trattenuta eseguita all'atto del pagamento del compenso spettante al medico convenzionato esterno Inps, previo rilascio di formale delega ai sensi dell'art. 4 della presente Convenzione.
2. La trattenuta sindacale è effettuata sul compenso spettante al medico attraverso l'abbinamento ad uno specifico codice identificativo, assegnato e comunicato preventivamente all'Organizzazione Sindacale ed evidenziata con apposita voce nel prospetto di calcolo fornito al medico.
3. La trattenuta sindacale è eseguita sul compenso spettante al medico in 12 quote mensili di uguale importo e riversata all'Organizzazione Sindacale a cura dei competenti Uffici Inps.
4. Per la creazione del codice identificativo di cui al comma 2, nonché per il versamento dei contributi associativi, ciascuna Organizzazione Sindacale deve comunicare tramite PEC alla Direzione Generale Inps – Direzione Centrale Risorse Umane – i seguenti dati:
  - denominazione per esteso e in sigla dell'Organizzazione Sindacale beneficiaria;
  - codice fiscale/partita iva e domicilio dell'Organizzazione Sindacale;
  - importo fisso della quota sindacale;

- coordinate bancarie per effettuare il versamento dei contributi sindacali.
5. L'Organizzazione Sindacale informa tempestivamente l'Istituto, con le modalità sopra indicate, di ogni variazione relativa ai suddetti dati.
  6. L'Inps comunica all'Organizzazione Sindacale il codice identificativo assegnato per la trattenuta sindacale.

### **ARTICOLO 3**

#### **Determinazione della quota associativa**

1. L'ammontare della quota associativa è individuato in una quota annuale fissa, da trattenere su 12 mensilità, uguale per tutti gli iscritti, che sarà espressamente indicata nell'atto di delega alla riscossione della quota associativa.
2. Sarà cura dell'Organizzazione Sindacale comunicare tale ammontare alla Direzione Generale dell'Inps - Direzione Centrale Risorse Umane, nonché ogni eventuale, successiva variazione.
3. L'Organizzazione Sindacale si impegna a trasmettere agli iscritti, firmatari delle deleghe, idonea comunicazione riguardo alle suddette variazioni della quota associativa.
4. La variazione della misura del contributo associativo deve essere comunicata all'Istituto entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, dell'ACN 11/10/2022-
5. Il nuovo importo avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, e non potrà essere modificato nel corso del medesimo anno.

### **ARTICOLO 4**

#### **Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa**

1. L'autorizzazione ad effettuare la trattenuta di cui all'art. 2 della presente Convenzione avviene mediante il rilascio di apposita delega da parte del medico convenzionato esterno Inps.
2. La delega consiste nella manifestazione di volontà del medico di destinare all'Organizzazione Sindacale una quota fissa del proprio compenso, individuata ai sensi del precedente art. 3, tramite ritenuta operata direttamente dall'Inps che provvederà al successivo versamento all'Organizzazione Sindacale beneficiaria. Essa presuppone che il medico abbia preventivamente chiesto l'iscrizione all'Organizzazione Sindacale prescelta e che quest'ultima abbia accettato la richiesta.

3. La delega all'effettuazione da parte dell'Istituto della trattenuta delle quote sindacali deve essere obbligatoriamente sottoscritta dal singolo associato con firma digitale o autografa.
4. La delega deve essere rilasciata utilizzando il modulo adottato dall'Organizzazione Sindacale, necessariamente integrato con il modulo di autorizzazione e l'informativa per il trattamento dei dati personali da parte dell'Inps di cui all'Allegato A alla presente Convenzione, che costituisce parte integrante della stessa.
5. Per consentire la trattenuta ed il riversamento della quota associativa la delega deve contenere gli elementi di seguito indicati:
  - le generalità del medico convenzionato esterno Inps che si obbliga al versamento e l'indicazione della struttura Inps presso la quale svolge la propria attività;
  - l'esatta ed inequivoca denominazione, per esteso ed in sigla, dell'Organizzazione Sindacale beneficiaria, del codice fiscale/partita iva e domicilio della stessa;
  - la chiara manifestazione della volontà del medico di versare il contributo sindacale all'Organizzazione Sindacale mediante ritenuta mensile sul compenso spettante, operata dall'Inps;
  - l'ammontare del contributo sindacale.
6. Una volta perfezionata l'iscrizione all'Organizzazione Sindacale, la delega sottoscritta con firma digitale o autografa (in quest'ultimo caso scansionata in pdf non modificabile, con allegazione di copia di un documento d'identità in corso di validità del delegante), è inviata dal medico convenzionato esterno Inps o, per suo conto, dall'Organizzazione Sindacale di appartenenza, tramite PEC, alla competente Struttura Inps.
7. La delega deve essere inoltrata telematicamente adottando tutte le cautele necessarie a salvaguardare la riservatezza dell'informazione, evitando di inserire nell'oggetto o corpo della PEC dati non necessari alla corretta trasmissione. In particolare, nell'oggetto della PEC deve essere riportata la sola dicitura "*delega sindacale*" e nel corpo della PEC la sola indicazione "*si trasmette in allegato delega per la riscossione del contributo sindacale a favore del Sindacato.....*".
8. Il medico convenzionato esterno Inps, in alternativa all'invio telematico, può consegnare personalmente l'originale della delega alla struttura territoriale di riferimento, che, previa verifica delle generalità del sottoscrittore e della regolarità della delega, provvede ad archiviare l'originale e ad inviare la copia scansionata in pdf non modificabile della stessa, adottando le misure necessarie alla tutela dei dati personali ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, alla Struttura Inps di cui al comma 6.
9. La competente Struttura Inps nell'acquisire la delega alla riscossione deve, custodire, in formato cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini previsti nel Massimario di Conservazione e Scarto dell'Istituto, l'originale della delega sottoscritta dal medico convenzionato esterno Inps o la copia della stessa con l'allegata copia del documento d'identità, al fine di

consentire le eventuali verifiche da parte dell'Istituto. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza. Inoltre, le deleghe e i dati personali in esse contenuti, con particolare riguardo all'appartenenza sindacale, devono essere conservati, archiviati, trattati in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

10. La delega produce effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione all'Inps e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, fatta salva la facoltà di revoca da parte del medico convenzionato esterno Inps.
11. La modifica degli estremi del versamento e dell'importo del contributo sindacale non comporta la necessità di sottoscrivere una nuova delega, fatto salvo l'obbligo dell'Organizzazione Sindacale di trasmettere ai medici convenzionati esterni Inps interessati firmatari delle deleghe idonea comunicazione in merito alla variazione della quota associativa.
12. L'Istituto rende note le modalità di rilascio e revoca delle deleghe alla riscossione del contributo sindacale, nonché la Struttura Inps competente all'acquisizione delle stesse, attraverso i consueti canali istituzionali.

## **ARTICOLO 5**

### **Revoca della delega alla riscossione della quota associativa**

1. Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione Sindacale e, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata alla suindicata Organizzazione.
2. Il medico convenzionato esterno Inps, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione all'Inps, può revocare in qualsiasi momento la delega alla riscossione del contributo sindacale.
3. La revoca deve avere necessariamente la forma scritta, contenere l'inequivoca manifestazione di volontà del medico convenzionato esterno Inps di revocare il contributo sindacale, indicare in modo esatto la denominazione per esteso ed in sigla dell'Organizzazione Sindacale a cui fa riferimento la revoca, nonché recare la data e la firma dell'interessato.
4. L'Istituto provvede nel più breve tempo possibile all'elaborazione della suddetta revoca ed alla comunicazione all'Organizzazione Sindacale.

## **ARTICOLO 6**

### **Modalità di versamento delle quote associative**

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, dell'ACN 11/10/22 l'Inps versa all'Organizzazione Sindacale il contributo associativo fisso determinato ai sensi dell'art. 3 della presente Convenzione, effettuando la trattenuta sindacale sul compenso

spettante al medico convenzionato esterno Inps in 12 quote mensili di uguale importo.

2. La quota associativa di cui al comma 1 è corrisposta entro il mese successivo a quello in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancabile seguente, salvo quanto precisato nel successivo comma 4.
3. L'eventuale modifica del suddetto termine sarà oggetto di apposita comunicazione alla Organizzazione Sindacale.
4. Qualora l'importo del versamento periodico delle quote associative dovuto all'Organizzazione Sindacale risulti inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da corrispondere pari o superiore ad euro 50,00.
5. L'Inps corrisponde all'Organizzazione Sindacale, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi riscossi per suo conto a titolo di contributi associativi, al netto del rimborso spese di cui al successivo art. 7, su apposito conto corrente bancario indicato dall'Organizzazione Sindacale con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità previste dall'art. 2, comma 4 della presente Convenzione.
6. L'Istituto è esentato da ogni verifica riguardo alla correttezza delle coordinate bancarie di cui all'art. 2, comma 4 della presente Convenzione e, conseguentemente, da ogni responsabilità riguardo all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Organizzazione Sindacale conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima.
7. I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte dell'Organizzazione Sindacale della regolarità contributiva nei confronti dell'Istituto, che verrà effettuata annualmente, nel mese di dicembre. Nel caso in cui la verifica non confermi la regolarità contributiva, le rimesse monetarie all'Organizzazione Sindacale sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione.
8. L'Inps è sollevato da qualsiasi responsabilità, ove le rimesse, di cui ai commi precedenti, dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
9. Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all'Organizzazione Sindacale.

## **ARTICOLO 7**

### **Costi e fatturazione**

1. Per la gestione del servizio oggetto della presente Convenzione, l'Inps si avvale delle procedure amministrative e informatiche, nonché delle risorse umane e strumentali, utilizzate per l'attività di acquisizione, riscossione, versamento, revoca, fornitura dati, relative alle deleghe sindacali rilasciate dai dipendenti dell'Istituto.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, l'Organizzazione Sindacale si impegna a rimborsare all'Inps gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione dei contributi sindacali nella misura seguente:
  - a) Euro ..... per l'attività di acquisizione di ciascuna delega;
  - b) Euro ..... per l'attività di acquisizione di ciascuna revoca;
  - c) Euro ..... per l'attività di acquisizione e comunicazione delle variazioni dei dati del Sindacato.
3. Il rimborso degli oneri di cui al presente articolo, avviene in sede di riversamento con le modalità previste dall'art. 6, comma 5, della presente Convenzione a valere sulle somme rimosse per conto della Organizzazione Sindacale. In caso di incapienza delle predette somme, l'Organizzazione Sindacale è tenuta a corrispondere all'Inps con rimessa diretta le somme a copertura degli oneri di cui al presente articolo.
4. L'Istituto si riserva di rideterminare annualmente gli importi di cui al comma 2 quantificati sulla base delle risultanze della contabilità analitica riferite all'anno precedente. L'eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all'Organizzazione Sindacale, che, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, può esercitare la facoltà di recesso dalla Convenzione.
5. È a carico dell'Organizzazione Sindacale ogni altro onere derivante dalla presente Convenzione.
6. L'Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell'art. 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

## **ARTICOLO 8**

### **Fornitura dati**

1. Ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 6, dell'ACN 11/10/2022, l'Inps trasmette, entro il mese di febbraio di ciascun anno, alla Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale la consistenza associativa, l'elenco dei medici ai quali è stata effettuata la ritenuta sindacale, l'importo totale trattenuto e riversato all'Organizzazione Sindacale, così come risultanti dalla rilevazione effettuata al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. L'Istituto fornisce con cadenza almeno trimestrale, tutti i dati relativi al trattamento di gestione delle deleghe sindacali sottoscritte in favore dell'Organizzazione Sindacale, così come presenti negli archivi dell'Inps.
3. Le trasmissioni e comunicazioni di cui ai precedenti commi, nonché le ulteriori comunicazioni a carico dell'Istituto previste dalla presente Convenzione, sono effettuate telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria indicato nell'Allegato B alla presente Convenzione, che costituisce parte integrante della stessa.
4. È fatto obbligo all'Organizzazione Sindacale di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché dell'esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11.

5. I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all'articolo 32 del Regolamento UE e all'articolo 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni*", debitamente aggiornato alla luce della normativa vigente in materia.

## **ARTICOLO 9**

### **Clausola di salvaguardia**

1. L'Inps è esonerato – e l'Organizzazione Sindacale lo riconosce espressamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente Convenzione.
2. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Organizzazione Sindacale stipulante, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.
3. L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli iscritti di cui all'art. 1 e l'Organizzazione Sindacale.
4. L'Organizzazione Sindacale esonera l'Inps da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.
5. L'Organizzazione Sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli iscritti di cui all'articolo 1 e l'Organizzazione Sindacale. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

## **ARTICOLO 10**

### **Sottoscrizione, recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione**

1. Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante dell'Organizzazione Sindacale deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello di cui all'Allegato B alla presente Convenzione. La "dichiarazione sostitutiva" va trasmessa all'Inps prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
2. La sottoscrizione è effettuata dalle Parti in modalità digitale.

3. L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Organizzazione Sindacale e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:
  - a) uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Organizzazione Sindacale;
  - b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
  - c) diretta titolarità delle deleghe;
  - d) eccessiva onerosità del servizio di riscossione dei contributi associativi per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
  - e) entrata in vigore di disposizioni normative e/o regolamentari e/o convenzionali per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 13 e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'Inps, l'adozione di nuova Convenzione.
4. L'Organizzazione Sindacale si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative e ai relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ACN 11/10/2022, il rappresentante legale *pro tempore* dell'Organizzazione Sindacale comunica, con le modalità di cui al comma 4 ed entro 3 mesi, ogni successiva variazione dell'atto costitutivo e dello statuto, con particolare riferimento a quelle che incidono sulla titolarità in proprio delle deleghe sindacali di cui alla presente Convenzione.
6. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al comma 3, l'Inps comunica all'Organizzazione Sindacale la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.
7. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione Sindacale ha facoltà di comunicare all'Inps le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.
8. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l'Inps comunica all'Organizzazione Sindacale il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del comma 3 e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
9. Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell'Organizzazione Sindacale, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'Inps a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
10. Considerato che l'Organizzazione Sindacale è tenuta alla diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., l'Inps ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
  - a) perdita da parte dell'Organizzazione Sindacale dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente Convenzione;

- b) perdita dei requisiti prescritti dall'art. 6 comma 4 dell'ACN 11/10/2022 per la stipulazione della presente Convenzione (Organizzazione sindacale, che, a norma dello Statuto, rappresenti anche i medici convenzionati esterni Inps e sia titolare in proprio delle relative deleghe/iscrizioni);
  - c) mancato possesso o perdita anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello di cui all' Allegato B alla presente Convenzione;
  - d) pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche attribuibili all'Organizzazione Sindacale;
  - e) misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione Sindacale e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche della Organizzazione, da parte delle competenti Autorità giudiziarie o amministrative, che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;
  - f) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
  - g) mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
  - h) adozione di misure cautelari personali da parte delle competenti Autorità, nei confronti del rappresentante legale, del responsabile della struttura esecutiva nazionale e/o di settore, se esistente, e del responsabile della gestione contabile, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni;
  - i) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione Sindacale, indicati nel successivo art. 11 in materia di protezione dei dati personali;
  - j) perdita, in capo all'Organizzazione Sindacale, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente, e alle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
11. All'atto dell'acquisizione della notizia del verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l'Inps comunicherà all'Organizzazione Sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).
12. La cessazione del servizio di riscossione dei contributi sindacali, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
13. L'Istituto si riserva, altresì, la facoltà di sospendere l'efficacia della presente Convenzione ove l'Organizzazione Sindacale sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
14. Ove sussistano i presupposti di cui al precedente comma e l'Istituto disponga la sospensione dell'efficacia della Convenzione, esso ne dà immediata comunicazione all'Organizzazione Sindacale.
15. La sospensione ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte dell'Organizzazione Sindacale della relativa comunicazione sino all'esito degli accertamenti di cui al comma 13, che possono concludersi con il successivo perfezionamento delle procedure di risoluzione e recesso. Nel caso in cui venga meno la causa che ha determinato la sospensione, l'Inps procede ad informare l'Organizzazione Sindacale.

16. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite posta elettronica certificata (PEC).

## **ARTICOLO 11**

### **Disposizioni in materia di protezione dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati personali anche appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento UE.
2. I trattamenti sono progettati - nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE e al Codice - esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente accordo e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione - al di fuori dei casi previsti dalla legge - se non per le esigenze strettamente connesse all'esecuzione delle attività e dei trattamenti convenuti.
4. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
5. I Titolari del trattamento garantiscono che l'accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o Persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
6. I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall'art. 5 del Regolamento UE.
7. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della

presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

8. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
9. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "*data breach*" al Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente all'Interessato, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.

## **ARTICOLO 12**

### **Entrata in vigore e durata**

1. La presente Convenzione produce effetti entro 30 giorni decorrenti dalla data di adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 2, comma 4, e 3, comma 2, della Convenzione.
2. La Convenzione ha durata fino al termine di vigenza dell'ACN 11/10/22, così come previsto dall'art. 2, comma 2, del medesimo Accordo.

## **ARTICOLO 13**

### **Revisioni, integrazioni, adeguamento**

1. La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente, con appositi atti aggiuntivi, da adottare con le medesime forme previste dalla presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari e/o convenzionali in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

## **ARTICOLO 14**

### **Foro competente**

1. Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

## **ARTICOLO 15**

### **Rinvio alla normativa vigente**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica la normativa vigente.

**ARTICOLO 16**  
**Oneri fiscali**

1. Il versamento per l'imposta di bollo a carico dell'Organizzazione Sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia della quietanza di pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.

Il Direttore centrale  
Organizzazione dell'Istituto  
Nazionale della Previdenza  
Sociale (Inps)

Il Rappresentante legale  
O.S.....(.....)  
.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Organizzazione Sindacale dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della Convenzione: art. 1 (Oggetto), art. 2 (Modalità di riscossione), art. 3 (Determinazione della quota associativa), art. 4 (Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa), art. 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa), art. 6 (Modalità di versamento delle quote associative), art. 7 (Costi e fatturazione), art. 8 (Fornitura dati) art. 9 (Clausola di salvaguardia), art. 10 (Sottoscrizione, recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione), art. 11 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali), art. 12 (Entrata in vigore e durata), art. 13 (Revisioni, integrazioni, adeguamento), art. 14 (Foro competente), art. 15 (Rinvio alla normativa vigente), art. 16 (Oneri fiscali).

Il Rappresentante legale O.S. ....  
.....  
(.....)

## ALLEGATO A

### AUTORIZZAZIONE

Il/la sottoscritto/a.....letta l'informativa in materia di Trattamento dei dati personali in calce riportata, dichiara sotto la sua responsabilità di essere iscritto/a all'Organizzazione sindacale..... e, a tal fine:

- **autorizza** l'Inps ad effettuare sul proprio compenso la trattenuta mensile ed il versamento dell'importo della quota associativa pari ad €.....(*in cifra*), euro.....(*in lettere*) da riversare a favore dell'Organizzazione Sindacale....., attraverso il codice identificativo Inps assegnato all'O.S. ed alle coordinate bancarie comunicate all'Istituto dal suddetto sindacato;
- **autorizza** l'Inps alla rilevazione dell'iscrizione alla O.S. attraverso lo strumento della delega sindacale per le finalità individuate espressamente dagli artt. dagli artt. 6 e 7 dell' *"Accordo Collettivo Nazionale tra l'Inps e le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei medici convenzionati esterni incaricati di assolvere alle attività relative all'invalidità civile, di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e alle altre attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale di competenza dell'Inps"*, sottoscritto in data 11 ottobre 2022.

Il/la sottoscritto/a è consapevole ed accetta che:

- la trattenuta dell'importo della quota associativa ha efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione all'Inps della delega. La stessa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno e potrà essere revocata in qualsiasi momento con una comunicazione scritta da inviare all'Inps ed all'Organizzazione Sindacale. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della trasmissione;
- l'importo della quota sindacale da trattenere sul compenso è aggiornato automaticamente, senza necessità di sottoscrivere una nuova delega, alle variazioni della quota associativa, comunicate all'Inps dall'Organizzazione Sindacale;
- le coordinate bancarie indicate per il versamento della trattenuta sono automaticamente adeguate alle variazioni comunicate dall'Organizzazione Sindacale all'Inps.

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì che, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false, le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità.

Data e luogo .....

Firma

.....

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che la riguardano, ivi compresi i dati appartenenti alle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "Regolamento UE"), raccolti attraverso la compilazione della presente delega sindacale in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Regolamento UE e dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) saranno utilizzati per le finalità previste dagli artt. 6 e 7 dell'Accordo Collettivo Nazionale tra l'Inps e le Organizzazioni Sindacali rappresentative dei medici convenzionati esterni incaricati di assolvere alle attività relative all'invalidità civile, di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e alle altre attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale di competenza dell'Inps", sottoscritto in data 11 ottobre e dalla "Convenzione tra l'Inps e le Organizzazioni Sindacali Rappresentative dei medici convenzionati esterni incaricati di assolvere alle attività relative all'invalidità civile, di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e alle altre attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale di competenza dell'Inps per la riscossione delle quote associative (sindacali) sui compensi spettanti ai medici" sottoscritta in attuazione di quanto previsto dal sopra menzionato art.6.

Il trattamento dei suoi dati personali potrà avvenire mediante l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli articoli da 5 a 11, e sarà svolto da dipendenti dell'Istituto appositamente autorizzati ed istruiti.

Solo eccezionalmente, i suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto dell'INPS, operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dall'Istituto, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, la mancata fornitura può comportare impossibilità o ritardi nella definizione del procedimento. Nei casi previsti, lei ha il diritto ad opporsi al trattamento o ad ottenere dall'INPS, in qualunque momento, l'accesso ai dati personali che la riguardano, la rettifica o la cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento: l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE può essere effettuato presentando apposita richiesta all'INPS, tramite il Responsabile della protezione dei dati, all'indirizzo: INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciriaco De Mita, 21, 00144, Roma, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata, reperibile sul sito istituzionale alla voce "Ufficio per le attività del Responsabile della protezione dei dati".

Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (articolo 77 del Regolamento UE) o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 Regolamento UE). Ulteriori informazioni in ordine al trattamento dei suoi dati e ai diritti che le sono riconosciuti possono essere reperite sul sito dell'INPS, "Informazioni sul trattamento dei dati personali degli utenti dell'INPS, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679", oppure sul sito del Garante per la protezione dei dati personali.

**Allegato B**

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**CONVENZIONE TRA INPS E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DEI MEDICI CONVENZIONATI ESTERNI INCARICATI DI ASSOLVERE ALLE ATTIVITÀ RELATIVE ALL'INVALIDITÀ CIVILE, DI CUI ALL'ART. 130 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112, E ALLE ALTRE ATTIVITÀ MEDICO LEGALI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE DI COMPETENZA DELL'INPS, PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE DA TRATTENERE SUI COMPENSI SPETTANTI AI MEDICI.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

**(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)**

**RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI EX ARTT. 94, 95, 96 e 98 del d.lgs. 36/2023**

**CODICE DEI CONTRATTI**

**Via Ciri il Grande, 21 - 00144 Roma  
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001**

Il sottoscritto: \_\_\_\_\_  
nato a: \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
residente a: via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) \_\_\_\_\_  
Organizzazione Sindacale: \_\_\_\_\_  
con sede nel Comune di \_\_\_\_\_ (pr\_\_\_) via/piazza \_\_\_\_\_ n.° \_\_\_  
codice fiscale: \_\_\_\_\_  
telefono: \_\_\_\_\_

| Recapiti presso i quali si intendono ricevere le comunicazioni dell'INPS<br>(da indicarsi obbligatoriamente) |  |
|--|--|
| Indirizzo di posta elettronica   |  |
| Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)   |  |

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, l'INPS si riserva la facoltà di non stipulare convenzione ovvero di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c.

### DICHIARA

**inoltre, sempre nella suddetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate**

- di essere il .....<sup>1</sup> e quindi, come tale, in forza dell'art. ... <sup>2</sup> del vigente statuto, il legale rappresentante visto il ..... <sup>3</sup>; (atto di nomina da allegare alla presente)
  1. che il/la predetto/a ..... <sup>4</sup>
  2. ha la seguente denominazione: ...<sup>5</sup>;
  3. ha il seguente acronimo: ... <sup>6</sup>;
  4. che la predetta Organizzazione Sindacale risulta direttamente titolare e intestataria delle deleghe rilasciate dai medici convenzionati esterni incaricati di assolvere alle attività relative all'invalidità civile, di cui all'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e alle altre attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale di competenza dell'INPS.

<sup>1</sup> indicare la qualifica rivestita in base al vigente Statuto;

<sup>2</sup> indicare il numero dell'articolo del vigente statuto che attribuisce la rappresentanza legale dell'Organizzazione Sindacale;

<sup>3</sup> indicare l'atto in base al quale il dichiarante ricopre la qualifica di cui al precedente punto 1 (es. verbale del ..... atto di nomina del .....);

<sup>4</sup> indicare la natura del soggetto giuridico rappresentato (Organizzazione sindacale);

<sup>5</sup> indicare esatta denominazione dell'Organizzazione Sindacale;

<sup>6</sup> indicare la sigla quale risultante dall'atto costitutivo (o dal vigente statuto in caso di modifiche intervenute successivamente alla costituzione);

nonché

## DICHIARA

sempre nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, e sotto comminatoria delle sanzioni sopra indicate:

- che i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, **lett. e) ed f) del Codice dei Contratti Pubblici (d'ora in avanti anche solo "Codice")** nei cui confronti rilevano le cause di esclusione sono i seguenti:

**componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo<sup>7</sup>**

| Cognome e nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Codice fiscale | Carica rivestita | Poteri associati alla carica | Data di assunzione della carica | Eventuale data di cessazione dalla carica |
|----------------|------------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------------|---------------------------------|---|
|                |                  | __/__/__        |                |                  |                              |                                 |   |
|                |                  | __/__/__        |                |                  |                              |                                 |   |

All'atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo riquadro, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa;

## A. MOTIVI DI ESCLUSIONE

### A.1) Art. 94, comma 1, del D. lgs. 36/23

#### [*clausole a selezione alternativa*]

- che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 94 comma 3 del D. Lgs 36/2023 non è stata adottata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i seguenti reati:
  - a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452 - quaterdecies

<sup>7</sup> PER INDICAZIONI RELATIVE ALL'IDENTIFICAZIONE DEI "MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA" E "DEI SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO" SI RINVIA ANCHE AL COMUNICATO A.N.A.C. DEL 08 NOVEMBRE 2017.

del Codice Penale, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- d. frode ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;
- e. delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- f. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
- g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione

[ovvero, qualora tali pronunce siano intervenute]

- che verso i seguenti soggetti sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti penali di condanna:

[attenzione: indicare tutti i provvedimenti di condanna, ivi compresi quelli per i quali sia stato conseguito il beneficio della non menzione, relative alle persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto Organizzazione Sindacale]

| Cognome e nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Carica rivestita | Tipologia provvedimento | Data e numero | Giudice emittente | Reato | Durata pena principale | Durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la PA |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------|------------------------|---|
|                |                  | __/__/__        |                  |                         |               |                   |       |                        |   |

**ma che:**

[selezionare esclusivamente le caselle di interesse]

- il reato è stato depenalizzato;
- è intervenuta la riabilitazione;
- nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, questa è dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma del Codice penale;
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- la condanna è stata revocata;

- è decorsa la durata della pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione, fissata dal provvedimento di condanna;
- la sentenza di condanna definitiva non ha fissato la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e ricorrono i seguenti presupposti:
  - la pena accessoria è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma del Codice penale (art. 96, comma 8, lettera a), del Codice);  
[oppure]
  - è intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. 96, comma 8, lettera b), del Codice;  
[oppure]
  - è intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. art. 96, comma 8, lettera c), del Codice;  
[oppure]
  - la durata della esclusione è pari alla pena principale ed è decorsa la durata della pena principale, ai sensi dell'art. 96, comma 9, del Codice;

#### **A.2) Art. 94, comma 2, del D. lgs. 36/23**

##### ***[clausole a selezione alternativa]***

- che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 94 comma 3 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

*[ovvero]*

- che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 94 comma 3 sussistono, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 94 comma 3 sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

##### **ma che entro la data di stipula della convenzione:**

- è stato ammesso al controllo giudiziario, ai sensi dell'articolo 34-bis, commi 6 e 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

#### **A.3) Art. 94, comma 5, lett. a), del D. lgs. 36/23**

##### ***[clausole a selezione alternativa]***

- di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

[ovvero]

- di essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

#### **A.4) Art. 94, comma 6, del Codice**

##### **[clausole a selezione alternativa]**

- di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Organizzazione sindacale è stabilito/a;

[ovvero]

- di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ma che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, compresi eventuali interessi o sanzioni oppure che il debito tributario è comunque integralmente estinto, e l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati, in data\_\_\_\_\_;

##### **[clausole a selezione alternativa]**

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l'Organizzazione sindacale/ Associazione datoriale è stabilito/a;

[ovvero]

- di aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ma che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni oppure che il debito previdenziale è comunque integralmente estinto, e l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della sottoscrizione della Convenzione e, precisamente, in data\_\_\_\_\_;

#### **A.5) Art. 95, comma 1, lett. a), del Codice**

##### **[clausole a selezione alternativa]**

- di non aver commesso, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, o in corso di vigenza della convenzione gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;

[ovvero]

- di aver commesso, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, o in corso di vigenza della convenzione le seguenti gravi infrazioni alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale, e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali\_\_\_\_\_;

**A.6) Art. 95, comma 1, lett. b), del Codice**

**[clausole a selezione alternativa]**

che la stipula della Convenzione non determina non una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16, del Codice, non diversamente risolvibile;

[ovvero]

che la stipula della Convenzione determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16, del Codice;

ma che:

la stessa è stata o verrà risolta come segue\_\_\_\_\_;

**A.7) Art. 95, comma 1, lett. e), del Codice**

**[clausole a selezione alternativa]**

di non essersi reso colpevole di un grave illecito professionale di cui all'art. 98 del Codice, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

[ovvero]

di essersi reso colpevole di un grave illecito professionale di cui all'art. 98 del Codice, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità;

**[se pertinente]**

che nei propri confronti o limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice, nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, sono stati emessi i seguenti atti o provvedimenti di cui all'art. 98, comma 6 del Codice;

| Cognome e nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Carica rivestita | Tipologia di Atto o provvedimento | Data e numero | Soggetto emittente | condotta |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|----------|
|                |                  | __/__/__        |                  |                                   |               |                    |          |
|                |                  | __/__/__        |                  |                                   |               |                    |          |

|  |  |          |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|
|  |  | __/__/__ |  |  |  |  |  |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|

**A.8) Art. 95, comma 2, del Codice**

**[clausole a selezione alternativa]**

- di non aver commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali;

[ovvero]

- di aver commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ma che ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni oppure che il debito tributario o previdenziale è comunque integralmente estinto, e l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati, in data \_\_\_\_\_.

**A.9) Art. 96, comma 2, del Codice**

**[Da compilare qualora l'Organizzazione Sindacale si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94, ad eccezione del comma 6 e 95, ad eccezione del comma 2, del Codice]**

**[clausole a selezione alternativa]**

- di aver adottato le misure di *self cleaning* di seguito descritte (ad es. di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti) comunque atte a dimostrare la propria affidabilità:

|  |
|--|
|  |
|  |

- di non aver potuto adottato le misure di *self cleaning* sopra descritte prima della sottoscrizione della convenzione per le seguenti ragioni ma che si impegna ad adottarle e comunicarle tempestivamente:

|  |
|--|
|  |
|  |

### A.10) Art. 96, comma 13, del Codice

**[Da compilare qualora Organizzazione sindacale/ si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 e 95, del Codice]**

- che è Organizzazione sindacale/Associazione datoriale sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240 *bis* del Codice penale, o degli articoli 20 e 24 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento:

| Numero e anno del provvedimento di sequestro o di confisca | Giudice emittente | Natura del provvedimento  | Nominativo del custode, o dell'amministratore |
|--|-------------------|---|---|
| _____ / _____  |                   | <input type="checkbox"/> Art. 240- <i>bis</i> del Codice Penale<br><input type="checkbox"/> Artt. 20 e 24 del D.lgs. 159/11 |   |

### A.11) Art. 98, comma 3, lett. c) del Codice

**[clausole a selezione alternativa]**

- di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di una precedente convenzione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

[ovvero]

- il verificarsi, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione, delle seguenti fattispecie che potrebbero essere riconducibili all'art. 98, comma 3, lett. c), del Codice, e in particolare:

### A.12) Art. 98, comma 3, lett. f) del Codice

**[clausole a selezione alternativa]**

- di non aver, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione o in corso di vigenza della convenzione, omesso denuncia all'autorità giudiziaria quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-*bis*.1 del medesimo codice;

[ovvero]

- di aver, nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione o in corso di vigenza della convenzione, omesso denuncia all'autorità giudiziaria quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice;

**ma che:**

- ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 ovvero che abbia commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa;

### **A.13) Art. 98, comma 3, lett. g) del Codice**

**[clausole a selezione alternativa]**

- che nei propri confronti o nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice , nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione o in corso di vigenza della convenzione, non è stata contestata la commissione di taluno dei reati consumati o tentati di cui all'art. 94, comma 1 del Codice;

[ovvero]

- che nei propri confronti o nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice , nei tre anni antecedenti la data di sottoscrizione della Convenzione , o in corso di vigenza della convenzione è stata contestata la commissione di taluno dei reati consumati o tentati di cui all'art. 94, comma 1 del Codice;

| Cognome e nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Carica rivestita | Tipologia provvedimento | Data e numero | Giudice emittente | Reato |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------|
|                |                  | __/__/__        |                  |                         |               |                   |       |
|                |                  | __/__/__        |                  |                         |               |                   |       |
|                |                  | __/__/__        |                  |                         |               |                   |       |

#### A.14) Art. 98, comma 3, lett. h) del Codice

##### **[clausole a selezione alternativa]**

- che nei propri confronti o nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice, non è stata contestata o accertata la commissione di taluno dei reati consumati di cui all'art. 98, comma 3, lettera h) del Codice

[ovvero]

- che nei propri confronti o nei confronti dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del Codice è stata contestata o accertata la commissione di taluno dei reati consumati di cui all'art. 98, comma 3, lettera h) del Codice:

| Cognome e nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Carica rivestita | Indicare se contestazione o accertamento | Tipologia provvedimento | Data e numero | Giudice emittente | Reato | Durata pena principale | Durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la PA |
|----------------|------------------|-----------------|------------------|--|-------------------------|---------------|-------------------|-------|------------------------|---|
|                |                  | __/__/__        |                  |  |                         |               |                   |       |                        |   |
|                |                  | __/__/__        |                  |  |                         |               |                   |       |                        |   |
|                |                  | __/__/__        |                  |  |                         |               |                   |       |                        |   |

##### **ma che al momento della sottoscrizione della convenzione:**

- il reato è stato depenalizzato;
- è intervenuta la riabilitazione;
- nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, questa è dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma del Codice penale;
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;
- la condanna è stata revocata;
- è decorsa la durata della pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione, fissata dal provvedimento di condanna;
- la sentenza di condanna definitiva non ha fissato la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e ricorrono i seguenti presupposti:
  - o la pena accessoria è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, settimo comma del Codice penale (art. 96, comma 8, lettera a), del Codice);

**[oppure]**

- o è intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. 96, comma 8, lettera b), del Codice;

**[oppure]**

- è intervenuta riabilitazione ai sensi dell'art. art. 96, comma 8, lettera c), del Codice;

**[oppure]**

- la durata della esclusione è pari alla pena principale ed è decorsa la durata della pena principale, ai sensi dell'art. art. 96, comma 9, del Codice;

**[Da compilare nel caso in cui il rappresentante legale o uno dei soggetti indicati all'art. 94, comma 3 sia incorso in una o più delle fattispecie di cui all'art. 98 comma 3, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del Codice]**

**[clausole a selezione alternativa]**

- di aver adottato le misure di *self cleaning* di seguito descritte (ad es. di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti) comunque atte a dimostrare la propria affidabilità:

|  |
|--|
|  |
|  |

- di non aver potuto adottato le misure di *self cleaning* sopra descritte prima della sottoscrizione della convenzione per le seguenti ragioni ma che si impegna ad adottarle e comunicarle tempestivamente:

|  |
|--|
|  |
|  |

## **B. ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI**

**Il sottoscritto, altresì, dichiara:**

1. di aver preso conoscenza del contenuto della Convenzione e di accettarne il contenuto senza riserva alcuna;
2. di non aver posto in essere atti o comportamenti discriminatori debitamente accertati, ai sensi degli artt. 43 e 44, comma 11, del D.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998;
3. di essere edotto dell'obbligo di comunicare immediatamente all'Istituto, la sussistenza di fatti e provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice;
4. di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e del D.lgs. 101/2018 e con la sottoscrizione della presente dichiarazione espressamente di accettare e prestare il proprio specifico consenso al trattamento dei dati personali, anche acquisiti da terzi detentori che li abbiano messi a disposizione dell'Istituto e di accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa;

5. che Organizzazione Sindacale detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i permessi, comunque denominati, eventualmente necessari per l'esercizio della propria attività e comunque che l'organismo ha un assetto organizzativo idoneo per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
6. che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 165/2001, e di non essere incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
7. che è a conoscenza che, per le spese relative alla stipulazione della convenzione e ogni altro onere fiscale correlato si applicherà quanto previsto dalla convenzione, nonché dalla normativa vigente;
8. che, qualora dopo la stipula della Convenzione si verificano delle cause di esclusione di cui all'art. 94, eccetto il comma 6, del Codice e 95, eccetto comma 2, del medesimo Codice, si impegna tempestivamente ad adottare e comunicare all'Istituto le opportune misure di *self cleaning*;
9. di autorizzare espressamente l'INPS ad inviare comunicazioni, ai recapiti indicati in precedenza nella apposita tabella;
10. di autorizzare l'INPS ad effettuare il riversamento a favore dell'Organizzazione Sindacale delle quote associative trattenute sul compenso spettante al medico convenzionato esterno sul C/C comunicato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Convenzione.

[Luogo e Data] \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

[Firma del legale rappresentante]